

CODICE INTERNO

PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO A SCUOLA

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 24 del 13 maggio 2025

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 92 del 27 maggio 2025

ALLEGATO AL PTOF 2025-2028

1. INTRODUZIONE	2
2. SCOPO DEL CODICE	2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4.FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	4
5. ORGANI SCOLASTICI PREPOSTI AL CONTRASTO E RESPONSABILITA'	8
6. LA PREVENZIONE SCOLASTICA	10
7. PROTOCOLLO DI INTERVENTO	11
8. CONCLUSIONE	16

1. INTRODUZIONE

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima scolastico.

Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione. Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. A tale scopo si raccomanda una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra-scolastiche. Un ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e dei collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto e della convivenza a scuola.

Infine, il bullismo e il cyberbullismo, quest'ultimo inteso come estensione del comportamento perpetrato attraverso la rete, sono fenomeni complessi che, nelle loro espressioni lievi, possono essere frutto di incomprendimento sociale e di scarsa consapevolezza del proprio comportamento da parte di ragazzi, ma che possono avere, come spesso accade, rilevanza penale. Al fine di integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria, occorre mantenere una visione che tenga conto di tale complessità.

2. SCOPO DEL CODICE

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Al riguardo, la suddetta Istituzione adotta misure educative e formative, oltre a specifiche norme di comportamento e sanzioni, dirette al contrasto ed alla prevenzione di comportamenti e, più in generale, di tutto ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo Codice risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017, e a quanto alla legge del 17 maggio 2024 n. 70 **“Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”**.

Attenzione è stata data alla Circolare Ministeriale n. U0000121 del 20.01.2025 avente ad oggetto: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70.

Nel presente documento sono altresì presenti richiami alle Linee di Orientamento del MIM per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo R. Decreti R000018 del 13.01.2021.

Si precisa che il presente documento trova applicazione per fatti e circostanze che dovessero verificarsi all'interno dei locali e degli spazi scolastici.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017)
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021– per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Per effetto dell'adozione della legge 17 maggio 2024, n. 70 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" la legge 29 maggio 2017, n. 71, ha esteso il proprio ambito di intervento oltre che al contrasto al cyberbullismo anche ai fenomeni connessi al bullismo, individuando ulteriori strumenti tesi a rafforzare le azioni di carattere preventivo, sia con

riguardo ai minori in posizione di vittima, sia ai minori in posizione di responsabili, con l'intento altresì di favorire iniziative volte a perseguire obiettivi di carattere educativo e formativo.

L'articolo 4 della norma così novellata - concernente le Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico – prevede, ai sensi del comma 2 bis e del comma 3, che ciascuna Istituzione scolastica:

- **adotti**, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisca un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 2 bis);

- **recepisca**, nel proprio regolamento di istituto le Linee di orientamento, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 3), ribadendo la necessità di individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le relative iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Ai fini dell'applicazione delle sopra riportate indicazioni, l'Istituto Sarpi farà riferimento alle procedure contenute nelle [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo](#) adottate con decreto prot. n. 18 del 13 gennaio 2021, le quali, inoltre, prevedono l'individuazione della figura del docente referente, la costituzione in ogni scuola/plesso di un Team Antibullismo e/o di un Team per l'Emergenza, ovvero di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato.

Si rende noto, inoltre, che con decreto 18 novembre 2024, n.232 del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, è stato istituito a livello nazionale il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 2024, n.70. Il Tavolo ha il compito, tra l'altro, di redigere il piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e di realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

4.FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Definizione di Bullismo

Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo che si sviluppa nelle relazioni tra coetanei e si distingue per l'uso di violenza, pervasività e conseguenze durature. Si tratta di un'aggressività intenzionale, ingiustificata e ripetuta nel tempo, che implica un dislivello, reale o percepito, di potere o forza tra il bullo e la vittima. L'art. 1, c. 1-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata "disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", stabilisce che con il termine "bullismo" si intendono "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione". La giovane età sia degli autori che delle vittime di tali condotte, nonché il contesto in cui esse maturano (prevalentemente la scuola, ma anche i luoghi ove si pratica sport e più in generale gli ambienti di aggregazione giovanile), permettono di distinguere tale fenomeno da altre forme di aggressività che si manifestano nei rapporti tra persone di età adulta (si pensi ad esempio al reato di mobbing ex art. 582 c.p.

sul posto di lavoro). Il termine Bullismo è un neologismo nato nel 1993 dallo psicologo e docente svedese Dan Olweus, che ha anche fornito una definizione dello stesso: “Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Un’azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio ad un’altra”.

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

INTENZIONALITÀ: i comportamenti che nascono con il bullismo sono atti deliberati e premeditati, posti in essere con il fine di arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento. Il fine è quello di emarginare la vittima, offendendola e danneggiandola.

ASIMMETRIA DI POTERE: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o non osteggiato dal gruppo)

PERSISTENZA: tali comportamenti vengono manifestati più e più volte; non si tratta mai di casi isolati, ma che si presentano con ripetitività.

L’ISOLAMENTO DELLA VITTIMA: la vittima tende a nascondere in disagio in cui si trova, non si ribella ed è restia a chiedere aiuti esterni rivelando ad altri il proprio stato di soggezione

LA NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, quando la presenza del gruppo rafforza l’attività del bullo, con più persone che possono assumere diversi ruoli (difensori della vittima, aiutanti del bullo, sostenitori esterni, sostenitori passivi).

IL GRUPPO permette agli osservatori di avere la potenzialità di influenzare la situazione.

L’attività di bullismo può manifestarsi attraverso forme dirette (più aperte e visibili, con prevaricazione di tipo fisico o verbale) o forme indirette (più nascoste e quindi più difficilmente rilevabili, come l’esclusione sociale, i pettegolezzi, la diffusione di calunnie). Il venir meno dell’autostima della vittima è il primo danno provocato dalla condotta dei bulli, danno che può permanere nel tempo portando un progressivo abbandono degli ambienti ove si è verificato (scolastico, sportivo e sociale); ambienti importanti e vitali per lo sviluppo della personalità e delle relazioni degli adolescenti. I casi di cronaca hanno evidenziato diverse forme di bullismo: fisico o verbale, razzista, sessista, sessuali, omofobico, nei confronti delle persone con disabilità, di religione e di chi possiede particolari doti. Spesso si sente parlare di bullismo relazionale, che si pone il fine di allontanare la vittima dal gruppo creando sulla stessa, in modo subdolo, una serie di voci e pettegolezzi. Le statistiche indicano che il bullismo ha frequentemente origine durante gli anni della scuola primaria, raggiungendo il maggior numero dei casi nella scuola secondaria, per poi diminuire con l’età. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che mentre i bambini sono pronti a parlare apertamente del problema denunciando anche episodi minimi, gli adolescenti tendono a chiudersi in sé stessi, evitando di parlarne, mostrandosi piuttosto pronti a subire i soprusi.

Definizione di cyberbullismo

Il termine Cyberbullismo derivante dalla lingua inglese ed indica quelle forme di bullismo attuate con l’uso degli strumenti elettronici, attraverso la costante connessione di tutti alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto che risulti pregiudizievole per chi è vittima dell’attività perpetrata. Secondo quanto statuito dall’art. 1, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, “ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Per «gestore del sito

internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, che, nella rete internet, si occupa della gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo.

Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo, però, non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza. Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video "postati" possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

(Differenze tra bullismo e cyberbullismo. Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>)

Le condotte di bullismo

Psicologia e giurisprudenza distinguono normalmente sei condotte di bullismo:

Il bullismo fisico indica qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo. Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi. Il bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali. L'aggressore è solitamente dotato di forza fisica. È difficile difendersi o fuggire dal bullo. La vittima si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione. La condotta di bullismo fisico potrebbe integrare i reati di percosse, lesione personale, rissa, violenza privata, atti persecutori, omicidio preterintenzionale, omicidio, danneggiamento e furto. Lo sputo, invece, integra l'illecito civile di ingiuria.

Il bullismo verbale è una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole. Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni. L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità. La condotta di bullismo verbale potrebbe integrare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e istigazione a disobbedire alle leggi. Potrebbe integrare, altresì, l'illecito civile di ingiuria. Quantunque il bullismo fisico e il bullismo verbale rappresentino due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento intimidatorio.

Il bullismo relazionale o bullismo ostracizzante consiste nel voler isolare la vittima o escluderla da un gruppo. Viene realizzato attraverso il cosiddetto "linguaggio del corpo ostile", la cosiddetta "violenza psicologia del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima. La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di calunnia, simulazione di reato, e diffamazione.

Il bullismo sessuale è una forma di aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima. La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare i reati di divulgazione di

materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare il reato di corruzione di minorenni. Nei casi più estremi questo tipo di bullismo potrebbe sfociare nei reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. Il bullismo discriminatorio è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia. Si sostanzia attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Preadolescenti e adolescenti vittime di bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati o derisi, emarginati e a volte anche percossi per il loro colore della pelle, per i loro tratti somatici, per il modo in cui vestono o in cui parlano, per il credo religioso.

Il bullismo discriminatorio è causa spesso della “ghettizzazione della vittima”. La condotta di bullismo discriminatorio potrebbe integrare il reato di istigazione a disobbedire alle leggi. Nei casi più estremi questo tipo di bullismo sfocia nei reati di istigazione al suicidio e omicidio. Una fattispecie di bullismo discriminatorio è rappresentata dal bullismo omotransfobico. Consiste in azioni deliberate da parte del bullo volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale o per la sua identità di genere o espressione di genere. I relativi risarcimenti patrimoniali dei danni patiti dalla vittima in caso di condanna dell'imputato potrebbero essere già liquidati dal giudice penale se vi è stata costituzione di parte civile della vittima e se le prove acquisite consentono la liquidazione. Se le prove acquisite non consentono la liquidazione, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. Se la vittima, invece, non si è costituita parte civile nel processo penale e viene dichiarata danneggiata dal giudice penale, potrà ottenere il risarcimento economico soltanto dal giudice civile attraverso una nuova causa. La condotta del bullo espone, dunque, i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sullo stesso a risarcire tanto i danni patrimoniali quanto i danni non patrimoniali subiti dalla vittima. Tra i danni non patrimoniali risarcibili, si rammenta il danno biologico e il danno morale patiti dalla vittima: il primo concerne il danno alla salute e quindi la lesione all'integrità psico-fisica; il secondo riguarda l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito.

Le condotte di cyberbullismo

Il cyberbullismo, a sua volta, è descritto dalle seguenti sette diverse condotte:

Il legislatore non ha ancora fornito una puntuale e tassativa definizione delle sette diverse species afferenti al più ampio genus di cyberbullismo.

Il flaming o lite furibonda consiste nell'insulto o provocazione, nell'offesa, rivolta ad una persona in un social o in un forum. La caratteristica è la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti frequentati da diversi internauti digitali. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione e molestia o disturbo alle persone.

L'harassment o molestia consiste nell'invio di messaggi insultanti e volgari ad una persona, ripetuti nel tempo e attraverso la rete in rapporto “uno a uno”. È una condotta che può integrare l'illecito civile di ingiuria oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori.

Il cyberstalking, o molestia informatica, è un comportamento offensivo e molesto in rete, caratterizzato da insistenza e intimidazione tali da provocare nella vittima un persistente e grave stato di ansia o paura, oppure da suscitare un fondato timore per la propria incolumità o quella dei propri cari. Tale condotta può anche costringere la persona a modificare le proprie abitudini quotidiane. Questo comportamento configura il reato di atti persecutori. Inoltre, la stessa condotta potrebbe configurare altri reati, come diffamazione, istigazione al suicidio, omicidio, violenza privata, minaccia, atti persecutori e molestia o disturbo alle persone.

La denigration o denigrazione consiste in attività intenzionalmente volte a danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, tramite la pubblicazione sui social di notizie anche false. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione di materiale

pedopornografico, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Nel caso di minori i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del bullo potrebbero essere convenuti dinanzi al giudice civile per abuso dell'immagine altrui.

L'impersonation o personificazione si attua con la violazione di un account o con accessi abusivi nei programmi e nei contenuti della persona intestataria dello stesso account. La condotta può integrare i reati di sostituzione di persona, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, e frode informatica.

L'outing and trickery o rivelazione e inganno, si verifica quando il bullo carpisce la fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi, a tradimento, propalato attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Inoltre il bullo potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria a causa della detenzione, messa in circolazione e commercio, anche clandestino, di scritti, disegni e immagini osceni appartenenti alla vittima.

L'exclusion o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

5. ORGANI SCOLASTICI PREPOSTI AL CONTRASTO E RESPONSABILITA'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa e firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'Istituto.

Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer to peer;

Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.

Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola

Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni:

- Nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo;
- Contenuti informati su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.

Si veda il sito <https://www.generazioniconnesse.it/site/> per un supporto alla stesura dell'ePolicy (documento programmatico autoprodotta dalla istituzione scolastica sull'educazione digitale).

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo

Facilita la promozione del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predisporre azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.

Si veda il sito <https://www.generazioniconnesse.it/site/> per consultare proposte e attività; in particolare si consiglia di consultare le "linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nella scuola", guida operativa per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per gli enti pubblici e privati che realizzano iniziative in tema di sicurezza online.

In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi

Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".

Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it)

IL PERSONALE DOCENTE

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalare al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia di intervento concordata e tempestiva.

I COORDINATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo.

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.

Nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio.

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente. Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

IL REFERENTE SCOLASTICO AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

I REFERENTI DEGLI ENTI SCOLASTICI REGIONALI E TERRITORIALI PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Forniscono, attraverso la pagina web istituzionale, a tutti i Referenti d'istituto informazioni sui corsi di formazione.

Agevolano la messa in rete dei Referenti di ogni singola scuola.

Collaborano per i livelli di competenza (regionale e provinciale), con la Polizia postale, con i Carabinieri, con gli Enti del territorio e con il MI.

Partecipano a specifici corsi di formazione e agevolano l'azione di filiera tra scuola ed extra scuola e tra la scuola e la Direzione generale per lo studente del MI.

Collaborano inoltre con i Referenti regionali delle Consulte provinciali degli studenti, dell'Associazione regionale dei genitori (Forags) e del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. Negli ordini di scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado, i Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli

studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolando e intervenendo attivamente in sua difesa). Inizio modulo

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*. L'istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.

6. LA PREVENZIONE SCOLASTICA

Dal momento che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione non solo dello studente, ma anche della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica, è bene riservare particolare attenzione alle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo **anche all'interno del Patto di corresponsabilità educativa**, che andrà elaborato e condiviso prima di essere sottoscritto dalle famiglie.

La legge n. 70 del 2024, a tal proposito, prevede, in ogni scuola:

- **la figura di un docente referente**, per creare consapevolezza e prevenire episodi di cyberbullismo e per ogni fenomeno di bullismo in generale.
- **la costituzione di un Team Antibullismo e di un Team per l'Emergenza**, e di un **gruppo** di lavoro integrato, **per gestire e monitorare** gli episodi di bullismo/cyberbullismo.

Secondo l'OMS, **sono definite azioni di prevenzione, le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e a evitare l'insorgenza di patologie e disagi**. L'OMS articola la prevenzione su tre livelli:

LA PREVENZIONE PRIMARIA o Universale

Viene attuata con azioni comuni a tutta la comunità scolastica indistintamente. Il fine è quello di promuovere il rispetto reciproco tra gli studenti creando un clima positivo e un senso di comunità all'interno della scuola. La migliore strategia per contrastare il fenomeno è l'applicazione di una politica scolastica che integri più azioni in cui sono attivamente coinvolte tutte le componenti scolastiche e non, dal personale scolastico alle famiglie che responsabilmente entrano in relazione con gli alunni fornendo loro aiuto ed informazioni. Saranno intraprese iniziative volte ad:

- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film, video, articoli, etc.);
- responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche".
- Impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo come, ad esempio, Hackathon (a diversi livelli, d'Istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività;
- organizzare, con l'istituzione della giornata del rispetto che cade il 20 gennaio, come prevista dall'art 4 della legge 17 maggio 2024 n. 70 , dibattiti sui temi del bullismo e del cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

LA PREVENZIONE SECONDARIA o Selettiva

È la prevenzione che si rivolge, in modo più strutturato, su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta una prima manifestazione del fenomeno. Le azioni sono volte a creare un clima improntato al rispetto reciproco. Il consiglio di classe è tenuto a porre:

- ferma condanna verso qualunque attività di sopraffazione;
- coinvolgimento attivo delle famiglie con comunicazione dei fatti alle stesse;
- adozione di tutte le misure che possono prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo,
- utilizzo di tecniche come il problem solving o il role playing con il fine di creare climi di qualità nelle relazioni,
- riflessioni in classe,
- partecipazioni ad attività extracurricolari per favorire la cittadinanza attiva,
- il monitoraggio continuo.

Delle azioni indicate e delle altre predisposte dal consiglio di classe risponde il coordinatore che riferirà al referente scolastico.

LA PREVENZIONE TERZIARIA o Indicata

La prevenzione terziaria prevede interventi individualizzati che riguardano studenti e studentesse che hanno manifestato comportamenti problematici che rilevano condotte tipiche del bullismo e del cyberbullismo. Nel caso di bullismo la prevenzione indicata si attua in situazione di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola e dal Team per l'Emergenza, che include, ove possibile, figure professionali ed esperte. Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. E' utile inoltre, una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi.

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie)
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

7. PROTOCOLLO DI INTERVENTO

La seguente procedura, inserita in allegato al PTOF, è rivolta alla comunità scolastica tutta e contiene le indicazioni operative per la gestione dell'emergenza di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo che coinvolgono gli studenti dell'Istituto "LICEO PAOLO SARPI DI BERGAMO".

ORGANIGRAMMA INTERNO

Il Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, individua i docenti che ricopriranno il ruolo di Docente referente del Bullismo e che costituiranno il team Antibullismo e di Emergenza dell'Istituto:

IL REFERENTE DEL BULLISMO- CYBERBULLISMO ha il compito

- di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo
- collabora con gli insegnanti della scuola

- fornisce consulenza e cura la formazione del personale scolastico
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti cura la formazione degli studenti e delle famiglie
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- coadiuva il team antibullismo e il team per l'emergenza
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo", avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

IL TEAM ANTIBULLISMO è costituito:

- dal Dirigente Scolastico
- referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- dall'animatore digitale
- dall'eventuale ente che fornisca, mediante propri collaboratori professionali, attività di informazione e consulenza psicologica presso la scuola
- da un counselor presso lo sportello di ascolto psicologico ove presente;
- dal presidente del Consiglio d'Istituto
- dai rappresentanti degli studenti presso il Consiglio d'Istituto.

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico.

Il team antibullismo ha il compito di definire e individuare, per singolo anno scolastico, le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. Provvederà inoltre ad individuare i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

IL TEAM PER L'EMERGENZA è costituito:

- dal Dirigente Scolastico
- dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- dall'eventuale ente che fornisca, mediante propri collaboratori professionali, attività di informazione e consulenza psicologica presso la scuola.
- dai Docenti del CdC

Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed è convocato dallo stesso.

Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda di "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo" ([ALLEGATO 1](#))


- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima
- istruisce il caso, redigendo dettagliata scheda di valutazione ([ALLEGATO 2](#))
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali:
 - i servizi sanitari territoriali
 - i servizi sociali
 - la Polizia postale
 - i Carabinieri
 - le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie
 - in caso di rilevanza penale del comportamento, segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

PROCEDURA

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

- 1- Prima segnalazione
- 2- Valutazione approfondita
- 3- Gestione del caso attraverso uno o più interventi:
 - 3.1 approccio educativo con la classe
 - 3.2 intervento individuale
 - 3.3 gestione della relazione
 - 3.4 coinvolgimento della famiglia
 - 3.5 supporto intensivo a lungo termine e con la rete
- 4- Monitoraggio

Quadro riepilogativo



Fase 1: PRIMA SEGNALAZIONE

Ha lo scopo di escludere che un potenziale caso di bullismo o cyberbullismo non venga considerato perché sottovalutato.

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori.

Questa fase prevede la raccolta di:

- La raccolta di informazioni sull'accaduto
- La raccolta di interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo;
- La ricostruzione dei fatti e dei diversi punti di vista.
- La raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità;
- La Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta una oggettiva raccolta di informazioni. L'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Per la segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo bisogna compilare il modulo messo a disposizione dalla Piattaforma Elisa di seguito allegato [ALLEGATO 1](#). Tale modulo può essere redatto dalla vittima, dai familiari della vittima, dai testimoni, dai docenti o dal personale ATA ed è fruibile, in modalità digitale, sul sito dell'Istituto nella sezione modulistica il documento compilato perverrà automaticamente al Dirigente, che lo sottoporà, con tempestività, all'attenzione del Team antibullismo/emergenze.

Fase 2: VALUTAZIONE APPROFONDATA DEL CASO

In questa fase, si delinea il livello di priorità dell'intervento.

Sulla base delle informazioni raccolte e di quanto delineato:

- se i fatti **NON SONO** configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale);
- se i fatti **SONO** confermati da prove oggettive, raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione in riferimento a tutti i soggetti coinvolti (vittima, bullo e gruppo/contexto), il Team d'emergenza procederà a:
 - capire il livello di sofferenza della vittima;
 - valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
 - prendere una decisione per la gestione del caso.
- In questa fase è possibile valutare tre livelli di priorità:

CODICE VERDE	CODICE GIALLO	CODICE ROSSO
LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE
SITUAZIONE DA MONITORARE CON INTERVENTI PREVENTIVI IN CLASSE	INTERVENTI INDICATI E STRUTTURATI A SCUOLA E IN SEQUENZA COINVOLGIMENTO DELLA RETE SE NON CI SONO RISULTATI	INTERVENTI DI EMERGENZA CON SUPPORTO DELLA RETE

Fonte: piattaforma ELISA- Università degli studi di Firenze

Per la valutazione delle informazioni, il Team di emergenza utilizzerà l' [ALLEGATO 2](#)

Fase 3: GESTIONE DEL CASO

A seconda del livello di priorità individuato nella fase precedente, in relazione al rischio, alla sistematicità dell'evento e all'urgenza, il Team per l'Emergenza, tenendo anche conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, sceglie il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso specifico:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale, rivolto al bullo e alla vittima;
- gestione della relazione;
- coinvolgimento della famiglia;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete

Se i fatti sono ascrivibili ad un livello di rischio:

CODICE VERDE, non si interviene in modo specifico, ma il Consiglio di Classe attua un approccio educativo con la classe coinvolgendo tutti i docenti del CDC.

Se i fatti rientrano in un livello di rischio con

CODICE GIALLO O **ROSSO**, si procede nel seguente modo:

- **1**-convocazione straordinaria del Consiglio di Classe per la scelta dell'intervento da attuare (tra le tipologie 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 nel caso di codice giallo; 3.2, 3.4 e 3.5 nel caso di codice rosso; vedi grafico pag 15), e per la scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo;
- **2** convocazione della famiglia della vittima, da parte del coordinatore di classe, alla quale si descriveranno i fatti e si fornirà il supporto nell'affrontare la situazione, proponendo e concordando modalità di soluzione;
- **3** convocazione della famiglia del bullo, da parte del coordinatore di classe alla quale si descriveranno i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornirà il supporto nell'affrontare la situazione e si analizza l'eventuale necessità di sostegno personalizzato;

Tabella esemplificativa

CODICE VERDE	3.1 Approccio educativo con la classe	Insegnanti di classe
CODICE GIALLO	3.1 Approccio educativo con la classe	Insegnanti di classe
	3.2 Intervento individuale	- Psicologo della scuola - Insegnante con competenze trasversali
	3.3 Gestione della Relazione	- Psicologo della scuola - Insegnante con competenze trasversali - Team Bullismo/Cyberbullismo
	3.4 Coinvolgimento della famiglia	- Dirigente scolastico - Team Bullismo Cyberbullismo
CODICE ROSSO	3.2 Intervento individuale	- Psicologo della scuola - Insegnante con competenze trasversali
	3.4 Coinvolgimento della famiglia	- Dirigente scolastico - Team Bullismo Cyberbullismo
	3.5 Supporto a lungo termine di rete e applicazione di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto	- Accesso ai servizi del territorio tramite Il Dirigente Scolastico - Team Bullismo/cyberbullismo - Famiglia

- **4** registrazione, ad opera del coordinatore, nei verbali del Consiglio di Classe di: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (Prefetture, ecc).
- **5** lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo, da parte del Dirigente, sulle decisioni prese dal Consiglio di classe;
- 6 eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato;
- **7** nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
- **8** Nei casi piu' gravi ovvero. di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il Dirigente Scolastico RIFERISCE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI ANCHE PER L'EVENTUALE ATTIVAZIONE DELLE MISURE RIEDUCATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 1934, N. 1404, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1935, N. 835» (LEGGE 70/2024 ART 1 LETTERA E)

Il LICEO SARPI ha classificato la condotta di alcune, tra le più comuni, infrazioni di Bullismo/Cyberbullismo e ne ha stabilito la sanzione e l'organo scolastico di riferimento. [Vedi Regolamento disciplinare.](#)

FASE 4: MONITORAGGIO

Dopo l'accertamento di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, segue il monitoraggio, che ha lo scopo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento specifico. Sono previsti tre monitoraggi:

- a breve termine (1 settimana dopo): è finalizzato a capire se qualcosa è cambiato, se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo ha fatto quanto concordato;
- a lungo termine (1 mese dopo): è finalizzato a verificare se la situazione si mantiene nel tempo.
- a fine anno scolastico: è finalizzato a verificare che la sanzione ha avuto successo.

Il monitoraggio andrà effettuato con la vittima e, per la valutazione delle informazioni, viene utilizzato l'[Allegato 3](#)

8. CONCLUSIONE

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi. Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori. La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di

cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”. Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico). L’alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.